

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3069

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(TAVIANI)

COL MINISTRO DELLA DIFESA  
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
(BOSCO)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI  
(ZACCAGNINI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO  
(COLOMBO)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(SULLO)

COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE  
(JERVOLINO)

COL MINISTRO DELLA SANITÀ  
(GIARDINA)

E COL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO  
(FOLCHI)

Norme di modifica ed integrazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 29 luglio 1957, n. 634 e 18 luglio 1959, n. 555, recanti provvedimenti per il Mezzogiorno

*Seduta dell'8 giugno 1961*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il processo d'industrializzazione avviato nel Mezzogiorno fa perno, come è noto, su alcune aree che, per le loro particolari caratteristiche, possono costituire veri e propri poli di attrazione delle iniziative industriali, rendendo

così possibile il superamento degli ostacoli ambientali che ritardano il detto processo.

Tali aree svolgono in pieno la loro funzione e raggiungono i fini per cui sono state concepite fin dal 1957, se ed in quanto possano offrire un complesso di infrastrutture e di

servizi che rendano particolarmente facile e favorevole la localizzazione degli impianti industriali.

La realizzazione, sia delle infrastrutture che dei servizi, è stata affidata dalla legge 29 luglio 1957, n. 634, ad appositi Consorzi che hanno assunto, in seguito alle direttive emanate dal Comitato dei Ministri, la denominazione di Consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione.

Ai Consorzi, costituiti tra Comuni, Province, Camere di commercio ed altri Enti interessati, è affidata la esecuzione e la gestione di opere di attrezzatura, la costruzione di rustici industriali, le espropriazioni di immobili da rivendere o cedere in locazione alle imprese, nonché la esecuzione di ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo industriale dei territori di loro competenza.

Per la copertura dell'onere derivante ai Consorzi dallo svolgimento dei loro compiti istituzionali, le vigenti disposizioni prevedono le seguenti fonti di finanziamento:

a) entrate ordinarie derivanti dai versamenti delle quote sociali degli Enti partecipanti;

b) ricorso all'Istituto di credito per le opere di pubblica utilità, al Consorzio di credito per le opere pubbliche, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, all'Istituto nazionale assicurazioni, autorizzati — anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e statutarie — a concedere ai Consorzi finanziamenti a medio termine;

c) godimento dei benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimenti per accelerare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali;

d) contributi della Cassa per il Mezzogiorno nella misura non superiore alla metà della spesa occorrente, limitatamente alla esecuzione delle opere di attrezzature e alla costruzione di rustici industriali. Tali contributi sono da erogarsi in un'unica soluzione, ovvero sotto forma di concorso negli interessi sui mutui stipulati dal Consorzio per il finanziamento di dette opere.

L'applicazione di tali norme, per i Consorzi già costituiti e in funzione, ha messo in evidenza l'inadeguatezza delle fonti di finanziamento, tenuto conto anche della manifesta insufficienza dei bilanci degli Enti locali. Scarsa infatti si è dimostrata la possibilità per i Consorzi di ricorrere, per il finanziamento di talune opere di infrastrut-

ture, ai benefici previsti dalla citata legge 3 agosto 1949, n. 589, per la limitatezza dei relativi stanziamenti.

La possibilità di ricorso al credito da parte dei Consorzi appare anch'essa limitata, data la difficoltà di offrire idonee garanzie in rapporto all'entità dei mutui richiesti.

D'altra parte, la norma in base alla quale la Cassa può erogare il suo contributo in un'unica soluzione, ma solo a collaudo avvenuto, non agevola il problema del tempestivo reperimento dei fondi necessari per la esecuzione delle opere e per lo svolgimento degli altri compiti istituzionali.

Da un esame delle diverse possibilità di ovviare a tali inconvenienti, è risultata la opportunità di chiamare la Cassa per il Mezzogiorno a contribuire in modo più rilevante al finanziamento dei Consorzi.

Tenuto conto che le opere di attrezzatura dell'area possono considerarsi vere e proprie opere di pubblico interesse, si ritiene che per la esecuzione delle opere suddette il concorso dello Stato, attraverso la Cassa per il Mezzogiorno, possa giungere fino all'85 per cento dell'ammontare complessivo della spesa occorrente.

Tale contributo non dovrebbe essere erogato in unica soluzione, ma attraverso articolate forme di anticipazione, in base, anche, allo stato dei lavori, che pongano in grado i Consorzi di far fronte tempestivamente ai propri impegni finanziari.

Sembra, anche, opportuno trasferire sulla Cassa per il Mezzogiorno l'onere relativo alla compilazione dei piani regolatori dell'area, tenendo conto che il piano costituisce il presupposto di tutte le attività del Consorzio e che esso dev'essere armonizzato e coordinato con quello delle altre aree in una visione organica ed unitaria.

L'articolo 1 del disegno di legge prevede e disciplina tali nuovi interventi.

Altrettanto meritevole di considerazione è il problema degli oneri relativi alle espropriazioni. Tali oneri rientrano nelle spese per la costruzione delle opere, allorché si tratti di espropriazione connessa all'attrezzatura dell'area o del nucleo: non altrettanto, invece, la espropriazione dei terreni necessari alla costruzione dei rustici industriali. È, infatti da considerare che il rustico non può essere a rigore definito un'opera di pubblico interesse, in quanto, pur essendo costruito dal Consorzio, è destinato al servizio della singola impresa, mediante cessione da parte del Consorzio stesso, che può essere, entro determinati limiti, a titolo oneroso,

Tuttavia, le spese per l'espropriazione dei terreni necessari alla costruzione dei rustici assumono certamente un notevole rilievo nel quadro finanziario dell'attività dei Consorzi. Pur non ritenendosi che tale spesa debba essere posta a carico della Cassa per il Mezzogiorno, sembra, tuttavia, opportuno prevedere una forma speciale di finanziamento da parte della Cassa medesima.

È sembrato, invece, opportuno escludere da qualsiasi finanziamento le spese necessarie all'espropriazione di immobili da rivendere o cedere in locazione per gli impianti di stabilimenti. E ciò, al fine di scorgere qualsiasi tendenza a costituire un patrimonio immobiliare che potrebbe rappresentare un elemento di pesantezza nella gestione finanziaria dell'attività del Consorzio e prestarsi anche ad eventuali speculazioni.

Il rafforzamento finanziario dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale lascia, tuttavia, aperto ancora qualche problema in relazione all'attrezzatura delle aree, fra cui quello relativo alle case per gli operai addetti agli stabilimenti localizzati nell'area.

Il problema della casa ha una particolare importanza nel processo di industrializzazione, in quanto, di fronte ad una concentrazione di stabilimenti, l'esistente attrezzatura edilizia diventa assolutamente insufficiente ed inadeguata. Ogni impresa che si localizza nel Mezzogiorno deve affrontare questo problema e non sempre i privati, o gli interventi degli enti di edilizia popolare, sono in grado di risolverlo; da qui l'opportunità dell'intervento straordinario e la sua giustificazione.

Il complesso di tali provvidenze, che rende più agevole lo svolgimento dei compiti istituzionali del Consorzio, è contemplato nell'*articolo 2*.

Un altro degli inconvenienti che spesso impediscono l'ubicazione di iniziative industriali nei territori meridionali, sia all'interno che all'esterno delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione, è costituito dalla scarsa disponibilità di acqua che spesso si riscontra nelle varie zone.

Si ritiene opportuno adottare provvidenze per facilitare la eliminazione di tali carenze. La Cassa per il Mezzogiorno viene, pertanto, autorizzata con l'*articolo 3* a concedere un contributo a fondo perduto fino al massimo del 40 per cento della spesa per la costruzione di invasi che presentino una particolare importanza ai fini della industrializzazione.

È da tener presente, infine, la necessità, assolutamente inderogabile, di potenziare i porti e gli aeroporti meridionali perché possano far fronte all'intensificazione dei traffici marittimi ed aerei. Poiché gli interventi ordinari si rivelano spesso insufficienti, si ritiene opportuno proporre un intervento straordinario ed integrativo della Cassa per il Mezzogiorno.

L'*articolo 4* prevede che il Comitato dei Ministri possa autorizzare la Cassa a finanziare la costruzione e l'adeguamento delle opere relative ai porti e agli aeroporti, ritenute necessarie per l'attrezzatura delle aree e dei nuclei d'industrializzazione. Tale intervento deve considerarsi, tuttavia, eccezionale e, in ogni modo, limitato ai casi in cui sia assolutamente indispensabile in relazione alle particolari situazioni della zona e non sia possibile provvedere con interventi ordinari.

Lo stesso articolo 4, nella considerazione della particolare complessità dell'intervento, stabilisce che vi sia, in sede di progettazione, una preventiva intesa con il Ministero dei lavori pubblici e che siano sentiti, per quanto di competenza, i Ministeri della difesa e della marina mercantile.

L'esperienza compiuta in materia d'incentivazione alle imprese industriali e la considerazione dell'attuale grado di sviluppo del processo d'industrializzazione, sottolineano, sempre di più, l'esigenza che, accanto alle medie e piccole imprese, possano localizzarsi nel Mezzogiorno anche industrie di più ampie dimensioni. A questo tipo di industrie è affidato, infatti, in molti casi, il compito di rompere l'immobilismo economico di imprese di dimensione piccola e media.

In considerazione di ciò si ritiene di proporre che, pur con le opportune cautele, le provvidenze non abbiano limiti eccessivamente rigorosi in ordine all'entità dell'investimento da favorire, sia in materia di contributi a fondo perduto, sia in materia di contributo sugli interessi dei mutui contratti.

A tal fine si ritiene opportuno agire in due direzioni. Da una parte, con l'*articolo 5* si autorizza la Cassa per il Mezzogiorno a concedere il contributo di cui agli articoli 18 e 19 della legge 29 luglio 1957, n. 634, alle imprese di qualunque dimensione, a condizione che si localizzino all'interno delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione e limitatamente ad una prima quota di sei miliardi d'investimento.

Dall'altra parte, con l'articolo 6, si autorizza la Cassa a concedere il contributo sugli interessi, di cui all'articolo 24 della succitata legge n. 634, integrato dall'articolo 10 della legge 18 luglio 1959, n. 555, a favore dei finanziamenti operati dagli Istituti speciali di credito e da quelli di credito a medio termine, aventi sede fuori del territorio meridionale, senza limiti di dimensione rispetto alle imprese finanziate.

Il potenziamento dei Consorzi, le ulteriori facilitazioni per l'attrezzatura delle aree e la estensione delle provvidenze a nuove categorie di imprese varranno, certamente, ad accelerare e rendere più consistente il processo d'industrializzazione già avviato.

Sembra opportuno, tuttavia, considerare anche l'esigenza d'intensificare e rendere più efficace l'intervento della Cassa in altri settori.

In particolare appare opportuno un potenziamento del settore turistico con interventi più consistenti a favore delle iniziative alberghiere, particolarmente carenti nel Mezzogiorno.

L'articolo 17 della legge 10 agosto 1950, n. 646, prevede la possibilità per la Cassa di concedere contributi per ridurre il tasso di interesse dei mutui relativi all'impianto ed ampliamento di immobili aventi scopo turistico. Tale intervento, però, è sottoposto a vari limiti che ne diminuiscono l'efficacia: con l'articolo 7 si amplia, in questo settore, l'ambito di intervento della Cassa, consentendo alla medesima di provvedere a finanziamenti più larghi nei confronti delle iniziative alberghiere meritevoli di particolare incoraggiamento.

È sembrato, anche, conveniente prevedere un più integrale intervento della Cassa nel settore delle reti interne, degli acquedotti e delle fognature.

L'articolo 6 della legge 29 luglio 1957, n. 634, prevede che la Cassa possa assumere gli oneri, cui i comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti debbono far fronte per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzione interna degli acquedotti e degli impianti e reti di fognatura, sempre che tali opere siano ammesse al contributo previsto dalla legge 3 agosto 1949, n. 589. Analogo intervento è previsto anche a favore dei comuni con popolazione non superiore ai 75.000 abitanti, limitatamente alla rete primaria degli acquedotti e fognature. Ora il condizionamento dell'intervento della Cassa alla contribuzione del Ministero dei lavori pubblici si è rivelato fonte di no-

tevoli ritardi, soprattutto a causa della limitatezza dei fondi disponibili. Poiché vi sono nel Mezzogiorno situazioni così gravi che ogni ritardo tende ad aggravare sempre più, appare opportuno autorizzare la Cassa ad intervenire direttamente ed in proprio, onde ovviare ai notevoli inconvenienti che vengono lamentati. A ciò provvede l'articolo 8.

Si è infine considerata l'opportunità di di affrontare, anche con mezzi e modalità straordinarie, alcune situazioni di profonda depressione che ostacolano o ritardano in maniera grave il processo di trasformazione economica e sociale dell'ambiente meridionale: fra i settori in cui è necessario un intervento straordinario ed aggiuntivo della Cassa — sempre nell'ambito e con le scadenze del piano quindicinale — vi sono quelli relativi alla edilizia popolare, agli ospedali e alle scuole materne.

Basti considerare, in tema di case malsane, quante siano le abitazioni in condizioni igieniche assolutamente al di sotto del minimo indispensabile per una convivenza a livello umano: non rari, ma frequenti, sono i casi di abitazione anguste, ove interi nuclei familiari vivono in unico ambiente, in promiscuità anche con animali.

L'intervento della Cassa in questo settore, come è ovvio, deve conservare il carattere di aggiuntività e di straordinarietà, venendo così a concorrere con quanto già viene effettuato dall'Amministrazione nelle zone che presentano particolari aspetti di depressione e che sono interessate ad accentuati processi di trasformazione.

Non meno appariscenti sono i motivi che suggeriscono, sempre sotto l'aspetto della straordinarietà e dell'aggiuntività, l'intervento nel settore ospedaliero. È nota la carenza di ospedali nelle zone meridionali, soprattutto se rapportate alla situazione delle regioni settentrionali. D'altra parte, i più volte richiamati fenomeni di trasformazione impongono in questo settore coordinati interventi, atti a far sì che non sia disgiunto dal progresso economico un armonico sviluppo delle condizioni sociali delle popolazioni.

Sempre nell'ambito della suesposta esigenza e al fine di non trascurare l'importante settore dell'assistenza all'infanzia, si manifesta opportuno integrare gli attuali interventi, mediante l'assunzione diretta da parte della Cassa della costruzione e dell'arredamento delle scuole materne. Con ciò si vengono a completare i benefici attualmente

in vigore, quali previsti dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1955, n. 105.

Con l'*articolo 9* del disegno di legge si prevede che il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno integri il piano quindicennale della Cassa, disponendo interventi nei settori considerati e precisamente in quelli dell'edilizia popolare, degli ospedali e della scuola materna.

L'intensificazione degli interventi straordinari nel settore dell'istruzione e della formazione professionale, delle attività sociali ed educative e della scuola materna rende sempre opportuna la presenza del Ministro per la pubblica istruzione in sede di Comitato dei Ministri.

Come è noto la legge 29 luglio 1957, n. 634, ha previsto all'articolo 4 che il Ministro della pubblica istruzione è chiamato a partecipare alle riunioni del Comitato dei Ministri per la definizione dei programmi in materia di istruzione professionale.

Il legame, tuttavia, che si è stabilito fra tutta l'attività del Ministero della pubblica istruzione e il processo di sviluppo economico e, come si è detto, la sempre maggiore importanza che nella stessa azione della Cassa assumono gli interventi nello specifico settore, rendono necessaria l'integrazione del Comitato con il Ministro per la pubblica istruzione. Tale integrazione è prevista all'*articolo 10* del disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

I commi 6°, 7° e 8° dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono sostituiti dai seguenti:

« Al fine di rimuovere le difficoltà che si frappongono ad un organico processo di industrializzazione, la Cassa per il Mezzogiorno può assumere a proprio carico, graduando l'intervento fino ad un massimo dell'85 per cento, la spesa occorrente per le opere di cui al primo comma del presente articolo, che saranno eseguite dai Consorzi per l'attrezzatura delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione, compresi gli oneri afferenti alle relative espropriazioni.

Restano escluse le spese di espropriazione degli immobili da cedere alle imprese industriali.

La « Cassa » può assumere, altresì, a proprio carico, la spesa occorrente per la redazione dei piani regolatori di cui all'articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555.

Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, sentito il parere del Ministero della industria e commercio, determina le modalità per l'assunzione degli oneri di cui ai commi precedenti ».

### ART. 2.

L'articolo 6 della legge 18 luglio 1959, n. 555, è sostituito dal seguente:

« La Cassa per il Mezzogiorno può concedere ai Consorzi un contributo fino al

50 per cento della spesa per la costruzione di rustici industriali.

La « Cassa » è altresì autorizzata a concedere finanziamenti ai Consorzi per le spese attinenti all'espropriazione dei terreni occorrenti per l'impianto delle industrie e per la costruzione dei rustici industriali.

La « Cassa » è inoltre autorizzata a concedere contributi per la costruzione di case a caratteristiche popolari, destinate all'alloggio dei lavoratori addetti alle industrie situate nelle aree e nei nuclei di industrializzazione.

Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, su proposta della « Cassa », determina i criteri e le modalità per la concessione dei benefici previsti nel presente articolo ».

ART. 3.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a concedere un contributo fino al 40 per cento della spesa occorrente per la costruzione di invasi, nei casi in cui dette opere rivestano particolare interesse industriale.

ART. 4.

Allo scopo di integrare gli interventi previsti per la realizzazione delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione, la Cassa per il Mezzogiorno può essere autorizzata dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno a finanziare la costruzione e l'adeguamento delle opere relative ai porti e agli aeroporti, ritenute necessarie per l'attrezzatura delle aree e dei nuclei medesimi, nei casi in cui tale intervento sia reso indispensabile dalla particolare situazione della zona, nonché dalla impossibilità di provvedervi altrimenti.

I progetti di costruzione e di adeguamento delle opere di cui al comma precedente sono redatti d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministeri della difesa e della marina mercantile.

ART. 5.

L'articolo 9 della legge 18 luglio 1959, n. 555, è sostituito dal seguente:

« Nell'ambito delle zone ove siasi costituito il Consorzio di cui all'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, i contributi di cui all'articolo 18 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dagli articoli

## III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3 e 4 della legge 18 luglio 1959, n. 555, possono essere concessi per il sorgere e l'ampliarsi di industrie di qualunque dimensione, limitatamente ad una prima quota di investimento non superiore ai 6 miliardi di lire.

Il contributo per le opere di cui all'articolo 19 della citata legge 29 luglio 1957, n. 634, può essere concesso solo per quelle che non vengono eseguite dal Consorzio ».

## ART. 6.

I commi 2° e 3° dell'articolo 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono così sostituiti:

« Un contributo da stabilire nella misura, con i limiti e le modalità di cui al comma precedente, può essere concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno sugli interessi relativi ai finanziamenti di iniziative industriali di qualunque dimensione, effettuati, sia dagli Istituti di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, sia dagli Istituti di credito a medio termine, aventi sede fuori del territorio di cui all'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, purché i detti finanziamenti siano effettuati con fondi che non siano stati, né forniti, né garantiti dallo Stato o dalla «Cassa» e che non siano stati inoltre attinguti presso il medio credito ».

## ART. 7.

La Cassa per il Mezzogiorno può provvedere, con l'applicazione delle agevolazioni vigenti in materia, a finanziamenti di iniziative alberghiere, classificabili in categoria non superiore alla seconda, e delle relative attrezzature, entro il limite dell'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

## ART. 8.

La Cassa per il Mezzogiorno può provvedere a totale suo carico alla costruzione e al completamento delle reti di distribuzione interna degli acquedotti e degli impianti e reti di fognature, nonché all'adeguamento di quelle esistenti, in connessione con le reti di adduzione costruite od adeguate dalla «Cassa» medesima.

In situazioni di particolare depressione, l'intervento della «Cassa» può riguardare anche reti di distribuzione interna degli acquedotti e impianti e reti di fognature, che non siano in connessione con le reti adduttrici costruite dalla «Cassa», o adeguate dalla medesima.

ART. 9.

Al fine di integrare il piano quindicennale per la esecuzione di opere straordinarie, dirette in modo specifico al progresso economico e sociale dell'Italia meridionale, di cui al 1° comma dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno è autorizzato a disporre interventi nei settori ospedaliero, della scuola materna e della edilizia popolare.

Le opere da eseguirsi nel settore ospedaliero saranno effettuate secondo programmi elaborati d'intesa con il Ministero della sanità.

Gli interventi previsti nei precedenti commi sono limitati alle situazioni di particolare depressione.

ART. 10.

Il Ministro per la pubblica istruzione fa parte del Comitato dei Ministri di cui al 1° comma dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646.